Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 73° — **Roma - Giovedì, 28 gennaio 1932 - Anno X** — **Numero 22**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	**108**	**63**	**45**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**240**	**140**	**100**
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	**72**	**45**	**31,50**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**160**	**100**	**70**

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del* 31 *dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

SOMMARIO

ORDINI CAVALLERESCHI

Revoche di onorificenze.

Con Regio Magistrale decreto in data 20 gennaio 1930-VIII, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 31 gennaio 1924, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al sig. Callegari Riccardo fu Matteo.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 8 gennaio 1931-IX, su proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 18 settembre 1919, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al sig. Condò Alberto di Rosario.

Con Regio Magistrale decreto in data San Rossore 9 aprile 1931-IX, su proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 8 agosto 1920, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al sig. Del Gaudio Costantino di Giuseppe.

Con Regi Magistrali decreti in data Roma 26 marzo 1931-IX, su proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, vennero revocati i Regi Magistrali decreti in data 3 novembre 1910, 28 dicembre 1919 e 22 febbraio 1920, coi quali furono rispettivamente concesse le onorificenze di cavaliere ed ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia e di cavaliere dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro al sig. Di Cagno Simeone fu Beniamino.

Con Regio Magistrale decreto in data San Rossore 2 luglio 1931-IX, su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 29 gennaio 1914, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al sig. Filone Giuseppe fu Raffaele.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 25 maggio 1931-IX, su proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 21 gennaio 1909, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al sig. Montanini Luigi di Matteo.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 10 maggio 1931-IX, su proposta del Nostro Primo Segretario per il Gran Magistero Mauriziano, Cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 3 aprile 1913, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al sig. Pamphili Agesilao fu Auguste.

Con Regi Magistrali decreti in data Roma 5 e 2 marzo 1931-IX, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'interno, vennero revocati i Regi Magistrali decreti in data 9 giugno 1918 e 18 gennaio 1920, coi quali furono rispettivamente concesse le onorificenze di cavaliere e di ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia al sig. Taormina Vincenzo di Giuseppe.

Con Regio Magistrale decreto in data San Rossore 29 ottobre 1931-IX, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 22 settembre 1922, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al sig. Troncone Angelo di Luigi.

(277)

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2013.

LEGGE 28 dicembre 1931, n. 1731.

Conversione in legge del R. decreto-legge 1° ottobre 1931, n. 1328, con il quale è stato approvato il piano regolatore e di risanamento per la costruzione dell'imbocco di via Roma, verso la stazione ferroviaria centrale, nella città di Palermo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 1° ottobre 1931, n. 1328, con il quale è stato approvato il progetto di piano regolatore e di risanamento per la costruzione dell'imbocco di via Roma, verso la stazione ferroviaria centrale, nella città di Palermo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 dicembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — ROCCO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 2014.

LEGGE 28 dicembre 1931, n. 1732.

Conversione in legge, con modificazione, dei Regi decreti-legge 7 maggio 1931, n. 684, e 17 luglio 1931, n. 1002, che autorizzano ulteriori spese per l'attuazione delle provvidenze in favore dei danneggiati dal terremoto del 30 ottobre 1930.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge i Regi decreti-legge 7 maggio 1931, n. 684, e 17 luglio 1931, n. 1002, che autorizzano ulteriori spese per l'attuazione delle provvidenze in favore dei danneggiati dal terremoto del 30 ottobre 1930, con la seguente modificazione:

Dopo l'art. 1 del predetto R. decreto-legge 17 luglio 1931, n. 1002, è aggiunto il seguente articolo 1-*bis*:

Art. 1-*bis*.

Il contributo di cui al 3° comma dell'art. 14 del R. decreto-legge 10 novembre 1930, n. 1447, convertito nella legge 29 dicembre 1930, n. 1906, è elevato al 2.50 per cento, fermo restando lo stanziamento di cui all'articolo stesso.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 dicembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — MOSCONI — ROCCO — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 2015.

LEGGE 28 dicembre 1931, n. 1733.

Conversione in legge dei Regi decreti-legge 12 giugno 1931, n. 841, e 17 luglio 1931, n. 1003, che autorizzano ulteriori spese per provvedimenti a favore dei danneggiati dal terremoto del 23 luglio 1930.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge i Regi decreti-legge 12 giugno 1931, n. 841, e 17 luglio 1931, n. 1003, che autorizzano ulteriori spese per provvedimenti a favore dei danneggiati dal terremoto del 23 luglio 1930.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 dicembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — MOSCONI — ROCCO — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 2016.

REGIO DECRETO 31 dicembre 1931, n. 1722.

Delimitazione dei confini fra le provincie di Parma e di Piacenza e fra i comuni di Bardi, Farini d'Olmo e Ferriere in dipendenza della ripartizione del territorio del soppresso comune di Boccolo dei Tassi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti la legge 23 dicembre 1926, n. 2246, concernente la modificazione della circoscrizione territoriale delle provincie di Parma, Pavia e Piacenza, nonchè il Nostro decreto 28 aprile 1927, n. 654, con cui il comune di Pione fu aggregato al comune di Bardi;

Veduti il progetto di delimitazione dei confini fra le provincie di Parma e di Piacenza e fra i comuni di Bardi, Farini d'Olmo e Ferriere, predisposto dall'Ufficio tecnico provinciale di Piacenza e vistato in data 7 novembre 1930 da quell'ufficio del Genio civile; le deliberazioni 27 dicembre 1930 del podestà di Ferriere, 12 febbraio 1931 del commissario prefettizio per la temporanea amministrazione del comune di Farini d'Olmo, 15 aprile 1931 del Rettorato provinciale di Piacenza, 1° agosto 1931 del commissario prefettizio per la temporanea amministrazione del comune di Bardi e 10 ottobre 1931 del Rettorato provinciale di Parma; nonchè i pareri 16 aprile 1930 e 10 luglio 1931 della Giunta provinciale amministrativa di Piacenza e 13 novembre 1931 della Giunta provinciale amministrativa di Parma;

Udito il Consiglio di Stato - sezione prima - in adunanza 15 dicembre 1931, il cui parere si intende nel presente decreto riportato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I confini fra le provincie di Parma e di Piacenza e fra i comuni di Bardi, Farini d'Olmo e Ferriere sono stabiliti in conformità della pianta planimetrica predisposta dall'Ufficio tecnico provinciale di Piacenza e vistata in data 7 novembre 1930 da quell'ufficio del Genio civile.

Copia di tale pianta, vidimata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, farà parte integrante del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 316, foglio 103. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **2017**.

REGIO DECRETO 15 ottobre 1931, n. **1736**.

Imposizione di zone di servitù militari intorno al deposito esplosivi « Ulderico Ollearo » nel comune di Occimiano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sulle servitù militari, approvato con R. decreto 16 maggio 1900, n. 401;

Visto il regolamento per l'esecuzione di detto testo unico di leggi, approvato con R. decreto 11 gennaio 1901, n. 32;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Intorno al deposito esplosivi « Ulderico Ollearo » nel comune di Occimiano sono imposte le zone di servitù militari.

Art. 2.

Tali zone sono fissate, entro i limiti stabiliti dal succitato testo unico, dal piano annesso al presente decreto, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 ottobre 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

GAZZERA — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 316, foglio 104. — MANCINI.

N.B. — La pianta del piano sarà pubblicata nella Raccolta ufficiale.

Numero di pubblicazione **2018**.

REGIO DECRETO-LEGGE 31 dicembre 1931, n. **1756**.

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di alcuni Ministeri per l'esercizio finanziario 1931-32, nonchè a bilanci speciali di Aziende autonome per l'esercizio medesimo, e provvedimenti vari connessi alla gestione finanziaria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le leggi 26 marzo 1931, n. 307, 9 aprile 1931, nn. 364 e 367, 1° giugno 1931, nn. 661, 663, 664, 665 e 666, e 12 giugno 1931, nn. 751 e 752;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità, urgente ed assoluta, di introdurre alcune variazioni agli stanziamenti inscritti, per il corrente esercizio finanziario, nello stato di previsione dell'entrata ed in quelli della spesa di diversi Ministeri, nonchè in alcuni bilanci speciali, e di adottare altre indifferibili provvidenze;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con i Ministri per l'educazione nazionale, per i lavori pubblici e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata, per l'esercizio finanziario 1931-32, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, della giustizia e degli affari di culto, dell'educazione nazionale, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, della marina, dell'aeronautica e dell'agricoltura e delle foreste, per l'esercizio finanziario predetto, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 3.

Nei bilanci dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, dei Patrimoni riuniti ex economali e dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, per l'esercizio finanziario 1931-32, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *C*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro predetto.

Art. 4.

Per la rinnovazione delle matricole fondiarie per il decennio 1933-1942 è autorizzata la spesa di L. 3.600.000 da inscrivere, nel bilancio del Ministero delle finanze, per lire 2.000.000 nell'esercizio 1931-32 e per L. 1.600.000 nell'esercizio 1932-33.

Art. 5.

L'entrata in vigore delle disposizioni contenute negli articoli 332 e 333 del testo unico approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175, è rinviata a non oltre due anni dall'attuazione del citato testo unico, e sarà regolata con decreti da emanare ai sensi del primo comma dell'art. 331 del testo unico medesimo.

Art. 6.

In dipendenza del R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175, è autorizzata la spesa di L. 10.000.000, a carico del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, per le spese a pagamento non differito trasferite dagli enti locali allo Stato.

Agli effetti dello stesso Regio decreto, è aumentato di lire 1.500.000 il limite d'impegno stabilito con l'art. 3 della legge 26 marzo 1931, n. 307, per le annualità relative ad opere straordinarie da eseguirsi in concessione, nonchè per contributi e sovvenzioni previste da leggi speciali.

Art. 7.

La somma consolidata, per gli interessi di cui al terzo comma dell'art. 3 del R. decreto-legge 26 dicembre 1930, n. 1693, è fissata in L. 200.000.000 a partire dal 1° gennaio 1932 fino a non oltre il 31 dicembre 1940.

I termini stabiliti dal 1° e dal 2° comma dello stesso articolo 3 sono rispettivamente prorogati al 31 dicembre 1940 e al 31 gennaio 1932.

Le disposizioni degli articoli 2, 3 e 4 del R. decreto-legge 19 maggio 1927, n. 750, sono applicabili al personale, agli amministratori, liquidatori e direttori di tutti gli enti e società che comunque si trovino o vengano a trovarsi nelle condizioni rispettivamente previste dai medesimi articoli 2 e 3.

Art. 8.

Il fondo di L. 2.000.000 inscritto, col presente decreto, al cap. n. 163-*bis*, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale, per l'adattamento del Palazzo Reale di Napoli a residenza delle LL. AA. RR. i Principi di Piemonte, sarà versato all'Alto Commissariato per la città e provincia di Napoli, che lo gestirà secondo le norme che regolano il funzionamento dell'Alto Commissariato medesimo.

Art. 9.

Le tabelle degli stipendi e dei supplementi di servizio attivo per il personale dei gradi quattordicesimo e quindicesimo dell'allegato VI alla legge 27 giugno 1929, n. 1047, e quelle delle paghe per il personale di cui all'allegato III della legge medesima, sono sostituite, rispettivamente, con le tabelle *D* ed *E* annesse al presente decreto, viste, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, ferma la riduzione disposta col R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491.

Gli assegni *ad personam* in vigore secondo l'art. 2 del predetto Regio decreto non subiscono modificazione per effetto delle variazioni risultanti dalle suindicate nuove tabelle e verranno riassorbiti con i successivi aumenti rispetto al trattamento conseguente all'applicazione del presente decreto.

Nulla è innovato alle disposizioni del R. decreto 24 novembre 1930, n. 1502, per la liquidazione dei trattamenti di quiescenza e delle corrispondenti ritenute, in base alle tabelle approvate con la citata legge 27 giugno 1929, n. 1047.

È soppressa l'indennità supplementare speciale di pubblica sicurezza stabilita, a favore degli agenti del Corpo, con l'art. 13 del R. decreto 2 aprile 1925, n. 383.

Il presente articolo ha effetto a decorrere dal 1° febbraio 1932.

Questo decreto, salvo quanto è disposto all'art. 9, andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1931 - Anno X.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — GIULIANO — DI CROLLALANZA — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *gennaio* 1932 - *Anno X*
Atti del Governo, registro 316, *foglio* 50. — MANCINI.

TABELLA *A*.

Tabella di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1931-32.

Istituzione di capitolo:

Cap. n. 193-*bis* — Versamenti da parte di Associazioni sindacali e di altri Enti delle economie realizzate a' termini dell'art. 4 del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491 . . . . *per memoria*

Modifiche di denominazioni:

Cap. n. 87 — Lotto.

Cap. n. 187 — Entrate eventuali diverse delle Amministrazioni del Demanio e delle Tasse.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

TABELLA *B*.

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1931-32.

MINISTERO DELLE FINANZE.

a) *In aumento*:

Cap. n. 9 — Interessi a favore dell'Istituto di liquidazioni, ecc. . . . . L. 32.500.000

Cap. n. 34 — Spese casuali della Presidenza del Consiglio dei Ministri . . . . » 200.000

Cap. n. 47 — Spese per il funzionamento del Comitato per la mobilitazione civile . . . . . . L.	100.000
Cap. n. 54 — Fitto, manutenzione, riparazione ed adattamenti di locali per i Comandi (Milizia volontaria per la sicurezza nazionale) . . . . . . »	450.000
Cap. n. 67 — Premi di operosità e di rendimento, ecc. (Corte dei conti) . . . . »	20.000
Cap. n. 68 — Sussidi al personale in attività di servizio, ecc. (Corte dei conti) . . . . »	10.000
Cap. n. 76 — Assegni fissi per spese d'ufficio (Avvocatura dello Stato) . . . . »	50.000
Cap. n. 95 — Spese per l'accertamento, ecc. della legittimità dei documenti prodotti per le operazioni di debito pubblico, ecc. . . . . »	100.000
Cap. n. 239 — Spese varie, esclusi i premi di operosità e rendimento, per il servizio dei risarcimenti in natura dovuti secondo i Trattati di pace dagli Stati ex nemici . . . . »	100.000
Cap. n. 292-*quater* (di nuova istituzione - sotto la nuova rubrica « Amministrazione delle imposte dirette ») — Rinnovazione delle matricole fondiarie pel decennio 1933-1942 . . . . »	1.700.000
Cap. n. 445 (aggiunto - in conto competenza) — Spese di stampa e di ogni genere per la compilazione dell'elenco dei contribuenti, ecc. . . . . »	300.000
Totale degli aumenti . . . L.	35.530.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 57 — Provvista, manutenzione e trasporto di vestiario, ecc. (Milizia volontaria per la sicurezza nazionale) . . . . L.	450.000
Cap. n. 212 — Spese diverse per l'applicazione dell'addizionale governativa sulle bevande vinose, ecc. »	70.000
Cap. n. 238 — Quota a carico dell'Italia nelle spese di funzionamento dei Tribunali arbitrali misti, ecc. »	50.000
Cap. n. 293 — Soprassoldo caroviveri per i brigadieri, sottobrigadieri, ecc. (Guardia di finanza) . . »	200.000
Totale delle diminuzioni . . . L.	770.000

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO.

a) *In aumento*:

Cap. n. 6 — Indennità di tramutamento e di missione al personale dell'Amministrazione centrale . . L.	10.000
Cap. n. 9 — Premi di operosità e di rendimento, ecc. . . . . »	33.500
Cap. n. 59 (aggiunto - in conto competenza - modificata la denominazione) — Spese per esami di concorso in magistratura e nelle cancellerie e segreterie giudiziarie e per il reclutamento degli ufficiali giudiziari . . . . »	20.000
Cap. n. 62 (aggiunto - in conto competenza) — Spese per i servizi relativi agli amministratori giudiziari, ecc. . . . . »	100.000
Cap. n. 63 (aggiunto - in conto competenza) — Premi di operosità e rendimento al personale dell'Amministrazione centrale addetto ai servizi relativi agli amministratori giudiziari, ecc. . . . . . . »	70.000
Cap. n. 70 (aggiunto - in conto competenza) — Spese per i servizi delle Commissioni incaricate degli studi legislativi per la riforma del Codice penale, ecc. »	54.500
Totale degli aumenti . . . L.	288.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 21 — Indennità di tramutamento, di supplenza e di missione al personale giudiziario, ecc. . L.	30.000

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE.

a) *In aumento*:

Cap. n. 82 (modificata la denominazione) — Spese per il funzionamento dei Regi osservatori, della Regia scuola normale superiore di Pisa, dell'Erbario coloniale di Firenze e della Regia scuola di ostetricia di Trieste, e di Istituti e Corpi scientifici. Contributo dello Stato per il funzionamento del Consiglio nazionale delle ricerche, del Regio comitato talassografico italiano, dell'Istituto biologico di Rovigno, del Regio istituto italiano di archeologia e storia dell'arte in Roma, della Stazione sperimentale per le radio-comunicazioni e dell'Istituto nazionale di ottica. Dotazione per gli Istituti superiori di magistero di Firenze, Messina e Roma . . . . L.	150.000
Cap. n. 125 — Spese per fitti di locali, di uffici, ecc. . . . . »	100.000
Cap. n. 151-*bis* (di nuova istituzione) — Assegnazione straordinaria per le spese d'impianto dell'Istituto biologico di Rovigno (seconda delle quattro rate) . . »	50.000
Cap. n. 163-*bis* — Spese per la sistemazione e lo adattamento del Palazzo Reale di Napoli, ecc. . »	2.000.000
Cap. n. 170 (aggiunto - in conto competenza - modificata la denominazione) — Saldo degli impegni riguardanti le spese degli stati di previsione degli esercizi finanziari anteriori al 1931-32 . . . . . . »	67.485
Totale degli aumenti . . . L.	2.367.485

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 35 — Assegni, premi e sussidi ad asili, ecc. . . . . L.	22.500
Cap. n. 92 — Biblioteche governative e Sopraintendenze bibliografiche - Spese per gli uffici, ecc. . »	44.985
Cap. n. 119 — Sopraintendenze alle antichità, all'arte medioevale e moderna, ecc. . . . . . »	100.000
Totale delle diminuzioni. . . L.	167.485

MINISTERO DELL'INTERNO.

a) *In aumento*:

Cap. n. 15 — Consigli e Commissioni, ecc. . . L.	18.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 60 — Spese per la Scuola tecnica di polizia, ecc. . . . . L.	18.000

c) *Modifica di denominazione*:

Cap. n. 111 (aggiunto) — Saldo di spese residue riguardanti « Spese generali » degli esercizi 1930-31 e retro.

Cap. n. 139 (aggiunto) — Saldo di spese residue riguardanti la « Beneficenza pubblica » degli esercizi 1930-31 e retro.

Cap. n. 145 (aggiunto) — Saldo di spese residue riguardanti la « Sanità pubblica » degli esercizi 1930-31 e retro.

Cap. n. 158 (aggiunto) — Saldo di spese residue riguardanti la « Sicurezza pubblica » degli esercizi 1930-31 e retro.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

a) *In aumento*:

Cap. n. 14 — Fitti e canoni . . . . L.	350.000
Cap. n. 15 — Manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali . . . . »	30.000
Cap. n. 22. - Spese per gli studi e le ricerche sperimentali, ecc. . . . . »	50.000
Cap. n. 53 — Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria, ecc. (Provveditorato per l'Abruzzo e Molise) . . . . »	2.500
Cap. n. 68 — Spese per l'acquisto di autoveicoli per la direzione e sorveglianza di opere pubbliche . . »	150.000
Cap. n. 70 — Spese casuali ed impreviste per la esecuzione di opere pubbliche straordinarie . . . »	163.500
Cap. n. 74 — Compensi al personale addetto ai Provveditorati alle opere pubbliche nel Mezzogiorno, ecc . . . . »	500.000
Cap. n. 84 — Spese relative ai servizi delle nuove Provincie . . . . »	464.000
Cap. n. 108 — Opere pubbliche in gestione dell'Alto Commissariato per la provincia e la città di Napoli . . . . »	5.000.000

Cap. n. 114 — Opere pubbliche nella Sicilia . . L. 1.600.000
Cap. n. 115 — Opere pubbliche nella Sardegna. . » 2.000.000

Totale degli aumenti . . . L. 10.310.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 73 — Spese per l'impianto ed il funzionamento dell'Alto Commissariato per la città e provincia di Napoli, dei Provveditorati, ecc. . . . L. 500.000
Cap. n. 136 — Spese per l'edilizia economica e popolare, ecc. . . . . » 9.810.000

Totale delle diminuzioni . . L. 10.310.000

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI.

a) *In aumento*:

Cap. n. 10 — Assegni ed indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti . . . . L. 40.000
Cap. n. 19 — Sovvenzione alla Cassa invalidi della marina mercantile, ecc. . . . . » 3.000.000
Cap. n. 32 — Acquisto, manutenzione e custodia di boe d'ormeggio, ecc. . . . . » 30.000
Cap. n. 44 — Fitti e canoni . . . . » 150.000
Cap. n. 61 — Sovvenzioni per pubblici servizi di navigazione lacuale, ecc. . . . . » 900.000

Totale degli aumenti . . L. 4.120.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 33 — Sovvenzioni alle Società assuntrici di servizi marittimi, ecc. . . . . L. 40.000
Cap. n. 62 — Sovvenzioni alle tramvie extra-urbane a trazione meccanica, ecc. . . . . . . » 1.050.000
Cap. n. 69 — Compensi di costruzione, ecc. . . » 30.000

Totale delle diminuzioni . . L. 1.120.000

MINISTERO DELLA GUERRA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 60 — Premi per invenzioni, lavori e studi, ecc. . . . . L. 9.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 34 — Servizi di artiglieria, ecc. . . . L. 4.000
Cap. n. 35 — Servizi del genio, ecc. . . . . » 5.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 9.000

MINISTERO DELLA MARINA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 44 — Premi per invenzioni, lavori e studi, ecc. . . . . L. 16.429

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 65 — Materiali per lavori di nuove costruzioni e di trasformazione di navi, ecc. . . . . . L. 10.929
Cap. n. 67 — Rinnovamento, munizionamento e torpedini, ecc. . . . . » 5.500

Totale delle diminuzioni . . L. 16.429

MINISTERO DELL'AERONAUTICA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 7 — Premi di operosità, ecc. . . . L. 100.000
Cap. n. 13 — Spese casuali . . . . » 50.000
Cap. n. 23 — Spese di viaggio, missioni, ecc. . . » 1.000.000
Cap. n. 31 — Spese relative al demanio aeronautico, ecc. . . . . L. 100.000
Cap. n. 44 — Gare, concorsi, conferenze, ecc. . » 1.290.000
Cap. n. 49 — Demanio aeronautico, ecc. . . » 7.000.000

Totale degli aumenti . . . L. 9.540.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 9 — Contributi scolastici, ecc. . . . L. 970.000
Cap. n. 29 — Spese per la Regia Accademia aeronautica . . . . » 100.000
Cap. n. 33 — Materiale di armamento e munizionamento, ecc. . . . . » 570.000
Cap. n. 34 (modificata la denominazione) — Acquisto di automezzi e materiale vario - Piccole riparazioni apparecchi - Servizi aerologico e delle comunicazioni elettriche - Energia elettrica . . . . » 850.000
Cap. n. 37 — Mano d'opera e spese varie pel personale lavorante . . . . » 50.000
Cap. n. 50 — Dotazione di mobilitazione, ecc. . » 7.000.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 9.540.000

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE.

a) *In aumento*:

Cap. n. 21 — Esperienze agrarie, acclimazione di seme di piante erbacee, ecc. . . . . . . L. 170.000
Cap. n. 116-*bis* (aggiunto - in conto competenza - modificata la denominazione) — Spese per l'applicazione della legge 6 gennaio 1931, n. 99, riguardante la disciplina della coltivazione, della raccolta e del commercio delle piante officinali (art. 16 della legge medesima) . . . . » 100.000

Totale degli aumenti . . . L. 270.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 92 — Premi ai proprietari, enfiteuti ed affittuari dei terreni compresi nelle zone a prevalente cultura estensiva delle provincie del Mezzogiorno, ecc. L. 170.000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

TABELLA C.

Tabella di variazioni a bilanci speciali per l'esercizio finanziario 1931-32.

1. — BILANCIO DELL'AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO.

ENTRATA.

Cap. n. 12 — Versamento del Ministero delle finanze, in corrispondenza all'ammontare dei rimborsi dell'imposta sul consumo del sale, ecc. . . . L. 1.400.000

SPESA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 11 — Spese di ufficio, ecc. - Spese per la partecipazione ad esposizioni - Spese varie di rappresentanza, pubblicità, ecc. . . . . L. 2.800.000
Cap. n. 22 — Spese per le agenzie all'estero, ecc. » 400.000
Cap. n. 26-*bis* (di nuova istituzione) — Contributo all'Ente per l'esportazione del tabacco italiano (R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1286) . . . » 500.000
Cap. n. 28 — Compra dei sali, ecc. . . . . » 600.000
Cap. n. 32 — Compra dei sali di chinino, ecc. . » 1.500.000
Cap. n. 42 — Restituzione della imposta sul sale impiegato nella salagione delle carni, ecc. . . . » 1.400.000

Totale degli aumenti . . . L. 7.200.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 23 — Acquisto, nolo e riparazione di macchine, ecc. . . . . L. 4.000.000
Cap. n. 24 — Trasporto di tabacchi e di materiali diversi . . . . » 1.000.000
Cap. n. 30 — Trasporto di sali e di materiali diversi, ecc. . . . . » 800.000

Totale delle diminuzioni . . L. 5.800.000

c) *Modifica di denominazione*:

Cap. n. 16 — Spese per le statistiche concernenti i servizi dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (art. 3 del R. decreto 27 maggio 1929, n. 1285).

2. — BILANCIO DEI PATRIMONI RIUNITI EX ECONOMALI.

ENTRATA.

In aumento:

Cap. n. 6 — Ricuperi e proventi diversi . . . L. 20.000
Cap. n. 8 — Entrate del Fondo clero veneto, degli Scorpori beneficiari, ecc. . . . . » 826.000

Totale degli aumenti . . L. 846.000

SPESA.

In aumento:

Cap. n. 17 — Spese del Fondo clero veneto, degli Scorpori beneficiari, ecc. . . . . L. 826.000
Cap. n. 17-*bis* (di nuova istituzione) — Anticipazioni ai benefici sotto sequestro . . . . » 20.000

Totale degli aumenti . . . L. 846.000

3. — BILANCIO DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI.

ENTRATA.

In aumento:

Cap. n. 1 — Proventi del servizio della posta-lettere e dei pacchi . . . . L. 10.962.430 —
Cap. n. 9 — Proventi del servizio dei conti correnti e degli assegni postali . . . . . . » 3.000.000 —
Cap. n. 12 — Rimborsi e concorsi inerenti ai servizi telegrafici . . . . » 3.500.000 —
Cap. n. 16 — Rimborso della Cassa depositi e prestiti delle spese inscritte nel bilancio dell'Amministrazione postale, ecc. . . . . » 406.312,50
Cap. n. 23 — Economie accertate nella gestione dei residui passivi, ecc. . . . . » 4.000.000 —
Cap. n. 24 (completata la denominazione) — Somme prelevate dalla parte ordinaria del bilancio della spesa, ecc. (1ª delle 8 rate di cui al R. decreto-legge 8 ottobre 1931, n. 1284) . . . . » 5.000.000 —

Totale degli aumenti . . L. 26.868.742,50

SPESA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 5 — Premi di operosità e di rendimento, ecc. . . . . L. 2.000.000 —
Cap. n. 9 — Indennità per missioni, ecc . . » 250.000 —
Cap. n. 34-*bis* (di nuova istituzione) — Rimborso alle Ferrovie dello Stato, per le spese di trasporto e scambio delle corrispondenze e dei pacchi e per altre prestazioni diverse; per nolo veicoli esteri e treni postali; per nolo, manutenzione, riparazione, rinnovamento, pulizia esterna, illuminazione, riscaldamento e percorsi a vuoto delle carrozze postali; per trasporto del personale e del materiale postale e telegrafico . . . . . . » 27.040.430 —
Cap. n. 36 — Spese per il trasporto degli effetti postali sulle linee di navigazione aerea . . . L. 200.000 —
Cap. n. 53 — Compensi ai ricevitori postali degli uffici nei quali siasi verificata, per il servizio dei risparmi, una eccedenza dei depositi sui rimborsi, ecc. . . . . » 406.312,50
Cap. n 54 — Compensi per maggior lavoro al personale di ruolo ed avventizio (servizio conti correnti) . . . . » 160.000 —
Cap. n. 62 — Spese di esercizio e di manutenzione degli uffici dei telegrafi, ecc. . . . . » 90.000 —
Cap. n. 64 — Miglioramento graduale della rete telegrafica secondaria, ecc. . . . . . » 100.000 —
Cap. n. 67 — Spese per impianto, esercizio e manutenzione di stazioni radioelettriche, ecc. . . » 250.000 —
Cap. n. 79 — Spese per bollo straordinario di cambiali e per tasse di registro . . . . . » 4.000 —
Cap. n 87 — Trasporto di agenti dei servizi postali e telegrafici sui tramways-omnibus, ecc. . . » 50.000 —
Cap. n. 89 — Manutenzione, restauro, adattamento ed ampliamento dei fabbricati ad uso dell'Amministrazione, ecc. . . . . » 500.000 —
Cap. n 90 — Spese casuali . . . . . » 13.000 —
Cap. n. 99 (completata la denominazione) — Somma da inscrivere nella parte straordinaria del bilancio, ecc. (1ª delle 8 rate di cui al R. decreto-legge 8 ottobre 1931, n. 1284) . . . . . . » 5.000.000 —
Cap. n. 103 (completata la denominazione) — Assegnazione straordinaria per la costruzione e l'arredamento di edifici, ecc. (R. decreto-legge 8 ottobre 1931, n. 1284 - 1ª delle 8 rate) . . . . » 5.000.000 —

Totale degli aumenti . . . L. 41.063.742,50

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 1 — Personale di ruolo - Stipendi, ecc. L. 1.000.000
Cap. n. 15 — Corresponsione del prezzo del cambio al personale addetto agli uffici di confine, ecc. . . » 50.000
Cap. n. 23 — Pensioni ordinarie . . . . . . » 2.000.000
Cap. n. 32 — Spese per i servizi di trasporto delle corrispondenze e dei pacchi, ecc. . . . . . » 130.000
Cap. n. 34 (modificata la denominazione) — Spese di trasporto delle corrispondenze e dei pacchi sulle ferrovie e tramvie concesse all'industria privata, sui laghi, sui fiumi, sulla Laguna veneta e sui bastimenti che non fanno servizio per conto dello Stato - Trasporto delle valigie Australiana, Indiana e Neerlandese - Trasporto con il treno di lusso « Simplon Oriente Express » - Scorta armata dei dispacci relativi al movimento dei fondi . . . . » 3.925.000
Cap. n. 37 — Spese per la vigilanza alle casse ed agli uffici principali provinciali . . . . » 20.000
Cap. n. 39 (modificata la denominazione) — Spese per acquisto e manutenzione di carretti e di altri veicoli pel trasporto delle corrispondenze e dei pacchi. Acquisto e riparazioni degli oggetti di corredo delle carrozze postali . . . . » 3.500.000
Cap. n. 45 — Rimborsi dovuti per lo scambio con l'estero delle corrispondenze postali, ecc. . . . » 100.000
Cap. n. 59 — Pagamenti e rimborsi alle Amministrazioni estere, ecc. per lo scambio della corrispondenza telegrafica, ecc. . . . . » 2.000.000
Cap. n. 63 — Manutenzione della rete telegrafica, ecc. . . . . » 420.000
Cap. n. 70 — Spese per collegamenti di enti pubblici e privati con gli uffici telegrafici, ecc. . . . » 250.000
Cap. n. 82 — Retribuzione al personale delle ricevitorie, ecc. . . . . » 800.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 14.195.000

c) *Integrazione di denominazione*:

Cap. n. 104 — Assegnazione straordinaria per l'acquisto o la costruzione di case economiche per i funzionari ed agenti dell'Amministrazione postale-telegrafica (art. 1 del R. decreto 30 dicembre 1926, n. 2243, modificato dall'art. 2 del R. decreto-legge 8 ottobre 1931, n. 1284 - 6ª delle 10 rate).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

TABELLA D.

Stipendi e supplementi di servizio attivo per il personale di ruolo delle Ferrovie dello Stato dei gradi quattordicesimo e quindicesimo.

Numero del grado	QUALIFICA	Stipendio Minimo	Stipendio Massimo	Classi di stipendio ed intervalli di tempo, in anni, fra gli aumenti normali risultanti dalle differenze fra i numeri progressivi sottoindicati: 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Supplemento di servizio attivo
	Personale degli uffici.																				
14	Usciere . . . . b)	5700	7500	5700	—	6000	—	6300	—	6600	—	—	6900	—	—	7200	—	—	7500	—	1 000
15	Inserviente . . . . b)	5400	7200	5400	—	5700	—	6000	—	6300	—	—	6600	—	—	6900	—	—	7200	—	900
	Personale delle stazioni.																				
14	Manovratore. . . . . b)	5400	7200	5400	—	5700	—	6000	—	6300	—	6600	—	—	6900	—	—	7200	—	—	1000
»	Deviatore . . . . b)	5400	7200	5400	—	5700	—	6000	—	—	6300	—	—	6600	—	—	6900	—	—	7200	1000
	Personale dei treni.																				
14	Frenatore . . . . b)	5100	7200	5100	—	5400	—	5700	—	6000	—	6300	—	6600	—	—	6900	—	—	7200	1000
	Personale di macchina.																				
14	Accudiente . . . . b)	5400	7200	5400	—	5700	—	6000	—	6300	—	—	6600	—	—	6900	—	—	7200	—	1000
	Personale della linea.																				
15 »	Guardiano. . . . . b) Cantoniere . . . . b)	5100	6900	5100	—	5400	—	5700	—	—	6000	—	—	6300	—	—	6600	—	—	6900	900
-	Guard abarriere (donne)	4	5	(paga giornaliera in relazione al posto).																	
	Personale addetto al servizio di vigilanza.																				
14	Guardia . . . . b)	5400	7200	5400	—	5700	—	6000	—	—	6300	—	—	6600	—	—	6900	—	—	7200	1000
	Personale tecnico ed operaio.																				
14	Operaio . . . . b)	5700	7800	5700	—	6000	—	6300	—	6600	—	6900	—	7200	—	—	7500	—	—	7800	1000
15	Aiutante operaio . . . . . . b)	5100	7200	5100	5400	—	5700	—	6000	—	6300	—	—	6600	—	—	6900	—	—	7200	900
	Personale di manovalanza.																				
15	Manovale . . . . b)	5100	6900	5100	—	5400	—	5700	—	—	6000	—	—	6300	—	—	6600	—	—	6900	900
	Manovale (donna) . . . . . . b)	3300	4500	3300	—	3600	—	—	3900	—	—	4200	—	—	4500	—	—	—	—	—	600
	Personale del traghetto di Venezia.																				
15	Marinaio . . . . b)	5100	6900	5100	—	5400	—	5700	—	—	6000	—	—	6300	—	—	6600	—	—	6900	900
	Personale dei ferry boats.																				
14	Fuochista . . . . b)	5400	7200	5400	—	5700	—	6000	—	6300	—	—	6600	—	—	6900	—	—	7200	—	1000
15	Marinaio . . . . b)	5100	7200	5100	5400	—	5700	—	6000	—	6300	—	—	6600	—	—	6900	—	—	7200	900
»	Carbonaio . . . . b)	5100	6900	5100	—	5400	—	5700	—	—	6000	—	—	6300	—	—	6600	—	—	6900	900

NB. — L'agente assume lo stipendio, e relativa decorrenza, risultanti dalla colonna distinta con lo stesso numero progressivo di quella in cui si trova secondo le tabelle della legge 27 giugno 1929, n. 1047.

La lettera *b*) si riferisce alla categoria di aggiunta di famiglia spettante a norma dell'art. 2 della legge predetta, e successive modificazioni.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:

MOSCONI.

TABELLA *E.*

Paghe giornaliere ed orarie, normali ed eccezionali, degli operai permanenti.

PAGHE		Classi di paghe	GRADI I	II	III	IV	V
			Capi operai sorveglianti e simili	Capi d'arte ed operai specializzati	Operai comuni	Operaie di controllo o sorveglianza e operaie specializzate	Operaie comuni
Giornaliere	normali	I	21,20	14,80	10 —	9,20	—
		II	22,40	16,40	11,20	10,40	6,40
		III	24 —	17,60	12,40	10,80	7,60
		IV	25,20	18,80	14 —	11,60	8,40
		V	26,80	20 —	14,80	12,40	9,20
		VI	28 —	21,20	16,40	13,60	10 —
		VII	—	22,40	17,60	—	10,80
		VIII	—	—	18,80	—	11,60
	eccezionali	I	29,60	24 —	—	14,40	—
		II	30,80	25,20	—	16 —	—
Orarie	normali	I	2,65	1,85	1,25	1,15	0,75
		II	2,80	2,05	1,40	1,30	0,80
		III	3 —	2,20	1,55	1,35	0,95
		IV	3,15	2,35	1,75	1,45	1,05
		V	3,35	2,50	1,85	1,55	1,15
		VI	3,50	2,65	2,05	1,70	1,25
		VII	—	2,80	2,20	—	1,35
		VIII	—		2,35	—	1,45
	eccezionali	I	3,70	3 —	—	1,80	
		II	3,85	3.15	—	2 —	—

N. B. — Resta ferma l'annotazione alla tabella n. 1 (alleg. III) annessa alla legge 27 giugno 1929, n. 1047, per effetto della quale un decimo delle paghe, da determinarsi secondo le misure indicate nella tabella stessa, non è computabile ai fini del trattamento di quiescenza e di licenziamento di cui al Regio decreto 31 dicembre 1925, n. 2383.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Numero di pubblicazione 2019.

REGIO DECRETO 30 novembre 1931, n. **1677.**

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile di Corniglia, frazione del comune di Vernazza.

N. 1677. R. decreto 30 novembre 1931, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile con sede in Corniglia, frazione del comune di Vernazza (La Spezia), viene eretto in ente morale con amministrazione autonoma e ne è approvato, con una modifica, lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *gennaio* 1932 - *Anno X*

Numero di pubblicazione 2020.

REGIO DECRETO 29 ottobre 1931, n. **1674.**

Fusione del Comitato di difesa dei minorenni e della Società « Albertinum » in un unico ente denominato « Opera di difesa dei minorenni », con sede in Trieste.

N. 1674. R. decreto 29 ottobre 1931, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, il Comitato di difesa dei minorenni e la Società « Albertinum » sono fusi in un unico ente avente amministrazione autonoma ed intitolato « Opera di difesa dei minorenni », con sede in Trieste, ed è approvato, con una modifica, lo statuto organico del predetto ente unico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *gennaio* 1932 - *Anno X*

Numero di pubblicazione **2021.**

REGIO DECRETO 29 ottobre 1931, n. **1675.**

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile del « Sacro Cuore » con sede in Brembio.

N. 1675. R. decreto 29 ottobre 1931, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile del « Sacro Cuore », con sede in Brembio (Milano), viene eretto in ente morale con amministrazione autonoma e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *gennaio* 1932 - *Anno X*

Numero di pubblicazione **2022.**

REGIO DECRETO 29 ottobre 1931, n. **1676.**

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Regina Elena » con sede in Offanengo.

N. 1676. R. decreto 29 ottobre 1931, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Regina Elena », con sede in Offanengo (Cremona), viene eretto in ente morale con amministrazione autonoma e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *gennaio* 1932 - *Anno X*

REGIO DECRETO 4 gennaio 1932.

Modificazioni alla circoscrizione territoriale della sede distaccata della pretura di Castiglione delle Stiviere nel comune di Volta Mantovana.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 5, 1° par., del R. decreto 30 dicembre 1920, n. 2785;

Ritenuta la necessità di modificare l'attuale giurisdizione della sede distaccata di pretura istituita nel comune di Volta Mantovana con R. decreto 30 dicembre 1924;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 1° febbraio 1932 la sede distaccata di pretura istituita nel comune di Volta Mantovana (mandamento di Castiglione delle Stiviere) avrà giurisdizione anche sul comune di Monzambano e dalla stessa data cesserà di avere giurisdizione su quello di Giudizzolo.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *gennaio* 1932 - *Anno X*
Registro n. 1 *Giustizia, foglio n.* 266. — COLONNA.

(313)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1932.
Proroga della straordinaria gestione dell'Associazione per la educazione dei ragazzi cattolici « Rainerum » in Bolzano.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 12 agosto u. s., col quale si assegnava il termine del 31 dicembre 1931, per il compimento dei suoi lavori, al commissario incaricato, ai sensi del R. decreto 26 aprile 1923, n. 976, della temporanea gestione dell'Associazione per l'educazione dei ragazzi cattolici « Rainerum » in Bolzano;
Vista la proposta del Prefetto;
Ritenuta la necessità di accordare al commissario una proroga del termine assegnatogli;
Visto il cennato R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

Il termine assegnato al predetto commissario per il compimento dei suoi lavori è prorogato fino al 30 giugno 1932.

Il prefetto di Bolzano è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 18 gennaio 1932 - Anno X

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

(292)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1932.
Centri di campionamento nei quali ha luogo il prelevamento dei campioni di riso nazionale diretto all'estero.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
E CON
IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 8 gennaio 1928, n. 486, convertito nella legge 29 novembre 1928, n. 2842, relativo alla determinazione dei tipi e alle denominazioni ufficiali di riso lavorato diretto all'estero e all'applicazione del marchio nazionale di esportazione;
Visto il R. decreto 20 settembre 1928, n. 2232, portante norme integrative delle disposizioni contenute nel richiamato R. decreto-legge 8 gennaio 1928, n. 486;
Visti i decreti Ministeriali 31 maggio 1928 e 7 dicembre 1929, relativi alla dichiarazione dei centri di campionamento nei quali ha luogo il prelevamento dei campioni di riso nazionale lavorato di tipo e denominazione ufficiale diretto all'estero;
Sulla proposta dell'Istituto nazionale per l'esportazione;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarati centri di campionamento, ai sensi del R. decreto-legge 8 gennaio 1928, n. 486;
1) la stazione ferroviaria di Bologna;
2) la stazione ferroviaria di Como S. Giovanni;
3) la stazione ferroviaria di Domodossola;
4) il porto e la stazione ferroviaria di Fiume;
5) il porto di Genova;
6) la stazione ferroviaria di Luino;
7) le stazioni ferroviarie di Milano;
8) la stazione ferroviaria di Novara;
9) il porto e la stazione ferroviaria di Savona;
10) la stazione ferroviaria di Torino Smistamento;
11) il porto e le stazioni ferroviarie di Trieste;
12) la stazione ferroviaria di Trino Vercellese;
13) il porto e le stazioni ferroviarie di Venezia;
14) la stazione ferroviaria di Vercelli;
15) la stazione ferroviaria di Verona Porta Nuova.

La competenza e la giurisdizione di ciascun centro di campionamento sono stabilite negli articoli 2, 3 e 4 del presente decreto.

Art. 2.

Nei porti di Fiume, Genova, Savona, Trieste e Venezia ha luogo il campionamento:
a) delle partite di riso in arrivo per ferrovia e diretto all'imbarco. Il relativo prelevamento dei campioni deve essere effettuato dopo lo svincolo ferroviario e prima dell'imbarco. La richiesta di campionamento di cui all'art. 5 del presente decreto, deve essere trasmessa dal mittente al centro di campionamento ventiquattro ore prima del carico della merce sul carro ferroviario e, oltre alle indicazioni di cui all'art. 5, deve contenere la designazione del transitario incaricato delle operazioni di svincolo e di imbarco;
b) delle partite provenienti dagli stabilimenti e dai magazzini locali e in arrivo via mare. Il relativo prelevamento dei campioni deve essere effettuato prima dell'imbarco e la richiesta di campionamento deve essere trasmessa al centro quarantotto ore prima dell'imbarco stesso.

Art. 3.

Per le spedizioni dirette all'estero via terra dalle stazioni sottonotate, il prelevamento dei campioni avviene all'atto del caricamento della merce sul carro ferroviario e prima della conclusione del contratto di trasporto;
1) stazione ferroviaria di Vercelli (centro di Vercelli);
2) stazione ferroviaria di Asigliano (centro di Vercelli);
3) stazione ferroviaria di Borgo Vercelli (centro di Vercelli);
4) stazione ferroviaria di Olcenengo (centro di Vercelli);
5) stazione ferroviaria di Pertengo (centro di Vercelli);
6) stazione ferroviaria di Robbio (centro di Vercelli);
7) stazione ferroviaria di San Germano Vercellese (centro di Vercelli);
8) stazione ferroviaria di Trino Vercellese (centro di Trino Vercellese);
9) stazione ferroviaria di Balzola (centro di Trino Vercellese);
10) stazione ferroviaria di Fontanetto Po (centro di Trino Vercellese);
11) stazione ferroviaria di Novara (centro di Novara);
12) stazione ferroviaria di Fara (centro di Novara);
13) stazione ferroviaria di Galliate (centro di Novara);
14) stazione ferroviaria di Garlasco (centro di Novara);
15) stazione ferroviaria di Ponzana (centro di Novara);
16) stazione ferroviaria di Valle (centro di Novara);
17) stazione ferroviaria di Vespolate (centro di Novara);
18) stazione ferroviaria di Vigevano (centro di Novara);
19) stazione ferroviaria di Milano (centro di Milano);
20) stazione ferroviaria di Cittiglio (centro di Milano);

21) stazione ferroviaria di Gemonio (centro di Milano);
22) stazione ferroviaria di Bologna (centro di Bologna);
23) stazione ferroviaria di Verona Porta Nuova (centro di Verona);
24) stazione ferroviaria di Caldiero (centro di Verona) per le sole spedizioni dirette a Tarvisio, a Piedicolle, a Postumia o a Fiume;
25) stazione ferroviaria di Parona di Valpolicella (centro di Verona) per le sole spedizioni dirette a Brennero o a San Candido;
26) stazione ferroviaria di Sambonifacio (centro di Verona) per le sole spedizioni dirette a Tarvisio, a Piedicolle, a Postumia o a Fiume;
27) stazione ferroviaria di San Martino Buonalbergo (centro di Verona) per le sole spedizioni dirette a Tarvisio, a Piedicolle, a Postumia o a Fiume;
28) stazioni ferroviarie di Venezia (centro di Venezia);
29) stazione ferroviaria di Portogruaro (centro di Venezia) per le sole spedizioni dirette a Brennero, a San Candido, a Tarvisio, a Piedicolle, a Postumia o a Fiume;
30) stazione ferroviaria di Sesto al Reghena (centro di Venezia) per le sole spedizioni dirette a Brennero, a San Candido, a Tarvisio, a Piedicolle, a Postumia o a Fiume;
31) stazione ferroviaria di Treviso (centro di Venezia);
32) stazione ferroviaria di Meolo (centro di Venezia) per le sole spedizioni dirette a Brennero, a San Candido, a Tarvisio, a Piedicolle, a Postumia o a Fiume;
33) stazioni ferroviarie di Trieste (centro di Trieste);
34) stazione ferroviaria di Fiume (centro di Fiume).

La richiesta di campionamento di cui all'art. 5 del presente decreto deve essere inviata ventiquattro ore prima del caricamento al centro nella cui giurisdizione il campionamento deve avvenire.

Art. 4.

Per le spedizioni dirette all'estero via terra dalle stazioni non comprese nell'articolo precedente, il prelevamento dei campioni viene eseguito con interruzione di viaggio nelle seguuenti stazioni dipendenti ciascuna dal centro di campionamento rispettivamente indicato:

1) stazione ferroviaria di Savona (centro di Savona);
2) stazione ferroviaria di Torino Smistamento (centro di Torino);
3) stazione ferroviaria di Domodossola (centro di Domodossola);
4) stazione ferroviaria di Luino (centro di Luino);
5. stazione ferroviaria di Como San Giovanni (centro di Como);
6) stazione ferroviaria di Verona Porta Nuova (centro di Verona);
7) stazione ferroviaria di Venezia Mestre (centro di Venezia);
8) stazione ferroviaria di Fiume (centro di Fiume).

La tabella unita al presente decreto indica per ciascuna stazione di partenza quale delle stazioni suindicate funziona da centro di compionamento in rapporto a ciascun transito di confine. Le tasse di trasporto ed i termini di resa sono da computarsi per la via più breve, anche nei casi in cui la tabella predetta segni l'istradamento del trasporto per una via diversa.

La ditta mittente deve apporre su ognuno dei tagliandi della lettera di vettura che accompagna il trasporto, e precisamente nell'angolo superiore sinistro del recto e nel corrispondente angolo destro del verso, due etichette verdi delle dimensioni di cm. 14 × cm. 4, con la dicitura:

« *Trasporto da trattenere a . . . . per il campionamento* »

opportunamente completata. Altre etichette bianche con la stessa dicitura, di cm. 30 × cm. 20, per cura dello stesso mittente, debbono essere apposte sulle pareti laterali del carro.

Qualora la stazione dalla quale parte la merce non fosse nominata nell'unita tabella, il mittente deve indicare come stazione di campionamento quella compresa nelle otto suelencate, più prossima al transito di confine per il quale la merce deve uscire dal Regno.

In nessun caso l'indicazione del centro di campionamento può essere mutata in corso di trasporto.

La richiesta di campionamento di cui all'art. 5 del presente decreto deve essere inviata quarantotto ore prima del carico al centro nella cui giurisdizione è compresa la stazione nella quale deve avvenire l'interruzione del viaggio per l'esecuzione del campionamento.

Art. 5.

La richiesta di campionamento, di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 8 gennaio 1928, n. 486, dev'essere compilata per ogni spedizione e deve contenere:

a) il nome, il cognome o ditta del richiedente oppure la ragione o denominazione della Società o Consorzio richiedente;

b) il numero della dichiarazione assegnata al richiedente, a termini dell'art. 3 del R. decreto-legge 8 gennaio 1928, n. 486;

c) il tipo o i tipi ufficiali con i quali la merce è classificata;

d) le marche, il numero dei colli e il peso in quintali, per ciascun tipo;

e) il transito di confine o il porto d'imbarco al quale la spedizione è diretta, la designazione del destinatario ed eventualmente quella del mittente, quando non sia lo stesso richiedente. Tutte le volte che sia possibile, per le esportazioni via mare, dovrà indicarsi il nome del piroscafo sul quale la merce dovrà essere imbarcata e il porto di destinazione;

f) il nome dell'eventuale mandatario incaricato di assistere al campionamento a termini dell'art. 9 del R. decreto-legge 8 gennaio 1928, n. 486;

g) data e firma del richiedente.

La richiesta di campionamento deve essere trasmessa, con lettera raccomandata o consegnata a mano, al rispettivo centro nei termini di cui agli articoli 2, 3 e 4. Essa può anche essere fatta, a rischio dell'esportatore mittente, mediante telegramma, semprechè sia inviata in tempo utile.

Art. 6.

Sono abrogati i decreti Ministeriali 31 maggio 1928 e 7 dicembre 1929.

Art. 7.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Roma, addì 21 gennaio 1932 - Anno X

Il Ministro per le corporazioni:
BOTTAI.

Il Ministro per l'agricoltura e foreste:
ACERBO.

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Tabella indicante le stazioni ferroviarie per il campionamento in corso di trasporto. (Art. 4 del D. M. 21 gennaio 1932 - X).

STAZIONI DI PARTENZA	STAZIONI DOVE HA LUOGO IL CAMPIONAMENTO DELLE SPEDIZIONI IN TRANSITO PER								
	Ventimiglia	Modane	Iselle	Pino	Chiasso	Brennero e S. Candido	Tarvisio	Piedicolle e Postumia	Fiume
Abbiategrasso	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.
Acquanegra Cremonese	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Venezia Mestre	Venezia Mestre
Alessandria	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Venezia Mestre	Venezia Mestre
Balzola Martinetta	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.
Belgioioso	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Venezia Mestre	Venezia Mestre
Bevilacqua	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Venezia Mestre	Venezia Mestre	Venezia Mestre
Bianzè	Torino Smist.	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.
Bonferraro	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Venezia Mestre	Venezia Mestre	Venezia Mestre
Borgo Lavezzaro	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.
Bovolone	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Venezia Mestre	Venezia Mestre	Venezia Mestre
Bressana Bottarone	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Venezia Mestre	Venezia Mestre
Buronzo	Torino Smist.	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.
Buttapietra	Savona	Torino Smist.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.
Caldiero	Savona	Torino Smist.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	— (1)	— (1)	— (1)
Candia Lomellina	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.
Carisio	Torino Smist.	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.
Casalbuttano	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.
Casale Monferrato	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.
Casale Popolo	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.
Casalpusterlengo	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Venezia Mestre	Venezia Mestre
Castel d'Agogna	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.
Castel d'Ario	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Venezia Mestre	Venezia Mestre	Venezia Mestre
Castelleone	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.
Castelmaggiore	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Venezia Mestre	Venezia Mestre	Venezia Mestre
Cava Carbonara	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Venezia Mestre	Venezia Mestre
Cava Tigozzi	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Venezia Mestre	Venezia Mestre
Cerea	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Venezia Mestre	Venezia Mestre	Venezia Mestre
Certosa	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.
Cesena	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Venezia Mestre	Venezia Mestre	Venezia Mestre
Chignolo Po	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Venezia Mestre	Venezia Mestre
Codogno	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Venezia Mestre	Venezia Mestre
Corsico	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.
Corteolona	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Venezia Mestre	Venezia Mestre
Crema	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.
Cremona	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Venezia Mestre	Venezia Mestre
Crescentino	Torino Smist.	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.
Faenza	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Venezia Mestre	Venezia Mestre	Venezia Mestre

(1) Il campionamento ha luogo a partenza a cura del campionatore di Verona.

STAZIONI DI PARTENZA	Stazioni dove ha luogo il campionamento delle spedizioni in transito per								
	Ventimiglia	Modane	Iselle	Pino	Chiasso	Brennero e S. Candido	Tarvisio	Piedicolle Postumia	Fiume
Ferrara	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Venezia Mestre	Venezia Mestre	Venezia Mestre
Ferrera Lomellina	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Venezia Mestre	Venezia Mestre
Fiorenzuola	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Venezia Mestre	Venezia Mestre
Gaggiano	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.
Gambolò-Remondò	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Venezia Mestre	Venezia Mestre
Gattinara	Torino Smist.	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.
Gazzo di Bigarello	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Venezia Mestre	Venezia Mestre
Gropello Cairoli	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Venezia Mestre	Venezia Mestre
Imola	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Venezia Mestre	Venezia Mestre	Venezia Mestre
Isola della Scala	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Venezia Mestre	Venezia Mestre
Legnago	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Venezia Mestre	Venezia Mestre	Venezia Mestre
Livorno Ferraris	Torino Smist.	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.
Locate Triulzi	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.
Lodi	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Venezia Mestre	Venezia Mestre
Lomello	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Venezia Mestre	Venezia Mestre
Magenta	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.
Mantova	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Venezia Mestre	Venezia Mestre
Marzabotto	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Venezia Mestre	Venezia Mestre	Venezia Mestre
Massarosa	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Venezia Mestre	Venezia Mestre	Venezia Mestre
Mede	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Venezia Mestre	Venezia Mestre
Melegnano	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Venezia Mestre	Venezia Mestre
Melzo	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.
Meolo	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	— (1)	— (1)	— (1)	— (1)
Minerbe	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Venezia Mestre	Venezia Mestre	Venezia Mestre
Morano sul Po	Torino Smist.	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.
Mortara	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.
Motta S. Damiano	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Venezia Mestre	Venezia Mestre
Mozzecane	Savona	Torino Smist.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.
Nogara	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Venezia Mestre	Venezia Mestre	Venezia Mestre
Olevano	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.
Ospedaletto Lodigiano	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Venezia Mestre	Venezia Mestre
Palazzolo Vercellese	Torino Smist.	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.
Palestro	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.
Parona Lomellina	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.
Parona di Valpolicella	Savona	Torino Smist.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	— (2)	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.
Pavia	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Venezia Mestre	Venezia Mestre
Portogruaro	Savona	Torino Smist.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	— (1)	— (1)	— (1)	— (1)
Ravenna	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Venezia Mestre	Venezia Mestre	Venezia Mestre

(1) Il campionamento ha luogo a partenza a cura del campionatore di Venezia. — (2) Il campionamento ha luogo a partenza a cura del campionatore di Verona.

STAZIONI DI PARTENZA	Stazioni dove ha luogo il campionamento delle spedizioni in transito per: Ventimiglia	Modane	Iselle	Pino	Chiasso	Brennero e S. Candido	Tarvisio	Piedicolle e Postumia	Fiume
Reggio Emilia	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Venezia Mestre	Venezia Mestre	Venezia Mestre
Riola	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Venezia Mestre	Venezia Mestre	Venezia Mestre
Rive	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.
Rovasenda	Torino Smist.	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.
Roncanova di Gazzo Ver.	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Venezia Mestre	Venezia Mestre	Venezia Mestre
Roverbella	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.
Rovigo	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Venezia Mestre	Venezia Mestre	Venezia Mestre
S. Antonio Mantovano	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.
S. Antonino di Saluggia	Torino Smist.	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.
S. Martino Buonalbergo	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	— (1)	— (1)	— (1)
S. Silvestro	Torino Smist.	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.
Sambonifacio	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	— (1)	— (1)	— (1)
Sanguinetto	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Venezia Mestre	Venezia Mestre	Venezia Mestre
Sannazzaro	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Venezia Mestre	Venezia Mestre	Venezia Mestre
Santhià	Torino Smist.	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.
Sartirana	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.
Sasso	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Venezia Mestre	Venezia Mestre	Venezia Mestre
Secugnago	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Venezia Mestre	Venezia Mestre
Sesto al Reghena	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	— (2)	— (2)	— (2)	— (2)
Sizzano	Torino Smist.	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.
Soresina	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.
Terranova Monferrato	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.
Torreberetti	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.
Trecate	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.
Tromello	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Venezia Mestre	Venezia Mestre
Tronzano	Torino Smist.	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.
Varese	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.
Vigasio	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.
Villafranca di Verona	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.
Villamaggiore	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.
Vinzaglio Torrione	Torino Smist.	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.
Voghera	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.
Zinasco	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Venezia Mestre	Venezia Mestre

(1) Il campionamento ha luogo a partenza a cura del campionatore di Verona. — (2) Il campionamento ha luogo a partenza a cura del campionatore di Venezia.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ACERBO.

Il Ministro per le corporazioni:
BOTTAI.

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

(312)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1931.

Dimensioni e caratteristiche dei contrassegni della tassa di circolazione per i veicoli a trazione animale e per i velocipedi o macchine ad essi assimilabili.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visti gli articoli 214, 216, 219, 220, 224 del testo unico per la finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Di concerto con il Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

Il contrassegno della tassa di circolazione per i veicoli a trazione animale di cui all'art. 214 del testo unico per la finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175, è costituito da una targa in lamiera avente misure non superiori a cm. 13 in larghezza ed a cm. 7 in altezza, recante a caratteri in rilievo, ad impressione od a stampa, la sigla della Provincia, secondo l'allegata tabella *A*, in vigore per l'individuazione degli autoveicoli, seguita dall'anno di validità, e, più in basso, dall'ammontare della tassa, sormontati da un bollo di autenticazione della targa costituito da un dischetto circolare in lamierino di ottone, oppure di alluminio, del diametro di cm. 2, recante impressa in rilievo una ruota di veicolo con in mezzo un fascio littorio.

I contrassegni per i veicoli a trazione animale sono da L. 12,50, da L. 25, da L. 50, e da L. 100.

Art. 2.

Il contrassegno della tassa di circolazione per i velocipedi o macchine od apparecchi ad essi assimilabili è costituito da una targhetta in lamierino di ottone della lunghezza di mm. 122 e dell'altezza di mm. 13 allargata in mezzo a guisa di scudo circolare.

Sul tratto di lamiera a sinistra è impressa la sigla della Provincia seguita da un fascio littorio e nel tratto a destra una ruota da velocipede seguita dall'ammontare della tassa; sullo scudo l'anno di validità.

I contrassegni per velocipedi o macchine od apparecchi ad essi assimilabili sono da L. 10 e da L. 5.

Art. 3.

La forma della targa, la forma, le dimensioni, il colore dei caratteri e delle altre impressioni dei contrassegni di cui agli articoli 1 e 2, risultano dal modello depositato, anno per anno, a cura dell'Opera nazionale alla quale è affidata la fornitura dei contrassegni stessi, presso il Ministero delle comunicazioni — Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili — e presso il Ministero delle finanze.

Art. 4.

Il prezzo di cessione dei contrassegni da parte dell'Opera nazionale alle Provincie, è stabilito come appresso:

contrassegni da L. 12,50 o da L. 25, a L. 1,50 cadauno;
contrassegni da L. 50 e da L. 100, L. 2,50 cadauno;
contrassegni per velocipedi, L. 0,50 ciascuno.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 dicembre 1931 - Anno X

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

TABELLA *A*.

Tabella delle sigle di individuazione delle Provincie del Regno.

Provincia	Sigla	Provincia	Sigla
Agrigento	AG	Modena	MO
Alessandria	AL	Napoli	NA
Ancona	AN	Novara	NO
Aosta	AO	Nuoro	NU
Aquila	AQ	Padova	PD
Arezzo	AR	Palermo	PA
Ascoli Piceno	AP	Parma	PR
Avellino	AV	Pavia	PV
Bari	BA	Perugia	PU
Belluno	BL	Pesaro	PS
Benevento	BN	Pescara	PE
Bergamo	BG	Piacenza	PC
Bologna	BO	Pisa	PI
Bolzano	BZ	Pistoia	PT
Brescia	BS	Pola	PL
Brindisi	BR	Potenza	PZ
Cagliari	CA	Ragusa	RG
Caltanissetta	CL	Ravenna	RA
Campobasso	CB	Reggio Calabria	RC
Catania	CT	Reggio Emilia	RE
Catanzaro	CZ	Rieti	RI
Chieti	CH	Roma	ROMA
Como	CO	Rovigo	RO
Cosenza	CS	Salerno	SA
Cremona	CR	Sassari	SS
Cuneo	CN	Savona	SV
Enna	EN	Siena	SI
Ferrara	FE	Siracusa	SR
Firenze	FI	Sondrio	SO
Fiume	FM	Spezia	SP
Foggia	FG	Taranto	TA
Forlì	FO	Teramo	TE
Frosinone	FR	Terni	TR
Genova	GE	Torino	TO
Gorizia	GO	Trapani	TP
Grosseto	GR	Trento	TN
Imperia	IM	Treviso	TV
Lecce	LE	Trieste	TS
Livorno	LI	Udine	UD
Lucca	LU	Varese	VA
Macerata	MC	Venezia	VE
Mantova	MN	Vercelli	VC
Massa	MS	Verona	VR
Matera	MT	Vicenza	VI
Messina	ME	Viterbo	VT
Milano	MI	Zara	ZA

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

(314)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 385 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla re-

stituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Legovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Legovich Pietro, figlio del fu Pietro e di Neternaz Anna, nato a Pola il 9 novembre 1900 e abitante a Stignano (Pola) n. 94, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Legovini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Smocovich Giovanna fu Matteo e di Benasich Domenica, nata a Pedena (Pisino) l'8 marzo 1902 ed ai figli nati a Pola: Mario, il 15 giugno 1927; Marcella, il 12 novembre 1922.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 31 ottobre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(9603)

N. 387 L.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Legovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Legovich Benedetto Egidio, figlio del fu Paolo e di Maria d'Udine, nato a Parenzo l'11 maggio 1882 e abitante a Pola, via Stancovich n. 48, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Legovini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Sluca Maria di Luca e di Mattanich Maria, nata a Pola il 7 maggio 1888 ed ai figli: Bruno, nato a Ronchi il 7 novembre 1911; Egidio, nato a Monfalcone l'8 maggio 1921.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 31 ottobre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(9604)

N. 398 L.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Leverich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Leverich Michele, figlio di Antonio e di Lorenzin Maria, nato a Medolino (Pola) il 29 settembre 1900 e abitante a Medolino n. 88, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Leveri ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Sebelich Maria di Antonio e di Scocco Maria, nata a Lisignano (Pola) il 7 marzo 1901 ed ai figli nati a Lisignano: Maria, il 6 aprile 1923; Antonia, il 4 gennaio 1925.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 31 ottobre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(9605)

N. 392 L.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Leverich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Leverich Antonio, figlio del fu Antonio e della fu Radossevich Maria, nato a Medolino (Pola) l'8 febbraio 1874 e abitante a Medolino (Pola) n. 89, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Leveri ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Lorenzin Agnese di Giovanni e di Jucopila Maria, nata a Medolino il 14 gennaio 1879 ed ai figli nati a Medolino: Maria, il 23 marzo 1909; Daniele, il 16 marzo 1911; Giovanni, il 24 giugno 1912; Giustina, l'8 agosto 1919; Amalia, il 6 marzo 923.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 29 ottobre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(9606)

N. 399 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Leverich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Leverich Nicolò, figlio di Giuseppe e della fu Lazzarich Anna, nato a Medolino (Pola) il 25 aprile 1905 e abitante a Medolino n. 59, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Leveri ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Priorat Eufemia fu Antonio e di Lorenzin Maria, nata a Medolino il 25 gennaio 1906, ed alla figlia Anna, nata a Medolino il 27 luglio 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 31 ottobre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(9607)

N. 400 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Leverich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Leverich Nicolò, figlio del fu Giacomo e della fu Radossevich Anastasia, nato a Medolino (Pola) l'8 aprile 1874 e abitante a Medolino n. 90, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Leveri ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli, nati a Medolino: Gregorio, il 1° giugno 1906; Pietro, il 7 giugno 1905; Elisa, il 16 novembre 1910; Pierina, il 27 giugno 1913.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 31 ottobre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(9608)

N. 397 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Leverich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Leverich Giorgio, figlio del fu Matteo e della fu Radossevich Mattea, nato a Medolino (Pola) il 21 marzo 1866 e abitante a Medolino n. 88, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Leveri ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Radossevich Agnese fu Pietro e di Perich Eufemia, nata a Medolino il 20 gennaio 1879, ed alla sorella Maria, nata a Medolino il 1° maggio 1870.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 31 ottobre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(9609)

N. 394 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Leveric » (Leverich) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Leveric (Leverich) Giuseppe, figlio del fu Antonio e della fu Maria Redossevich, nato a Medolino (Pola) il 21 febbraio 1870 e abitante a Medolino n. 59, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Leveri ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie ed ai figli nati a Medolino dall'or defunta Anna Lazzarich: Giuseppe, il 16 dicembre 1897; Giovanni, il 29 agosto 1903; Emerico, il 17 agosto 1910.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 31 ottobre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(9610)

N. 1080 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA.

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Millovaz » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Millovaz Luigi, figlio di Massimo e di Demitri Carla, nato a Cittanova il 17 settembre 1893 e abitante a Pola, Valsaline n. 15, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Millo ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Sain Emilia di Giuseppe e di Zubin Margherita, nata a Cittanova il 10 marzo 1897 ed alla figlia Irma, nata a Pola il 7 settembre 1920.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 31 ottobre 1930 . Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(9629)

N. 1091 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Miscovich » (Miskovic) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Miscovich (Miskovic) Giuseppe, figlio del fu Matteo e della fu Ucetta Anna, nato a Promontore (Pola) il 16 marzo 1877 e abitante a Promontore n. 154, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Misso ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Micovillovich Caterina di Luca e di Maria Mezzulich, nata a Promontore il 16 settembre 1879; ed ai figli nati a Promontore: Anna, il 18 settembre 1900; Giustina, il 31 dicembre 1905; Caterina, il 25 maggio 1908; Amalia, il 10 marzo 1919.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(9651)

N. 1092 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Miscovich » (Miskovic) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Miscovich (Miskovic) Giuseppe Antonio, figlio di Giuseppe e di Premate Maria, nato a Bagnole (Pola) il 5 settembre 1877 e abitante a Bagnole n. 125, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Misso ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Premate Lucia di Antonio e di Caterina Cernobori, nata a Bagnole il 20 ottobre 1878 ed ai figli nati a Bagnole: Antonio, il 20 gennaio 1909; Vittorio, il 27 marzo 1917.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(9652)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Ai termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il 20 gennaio corrente è stato presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto 21 dicembre 1931, n. 1621, che apporta modificazioni ai Regi decreti-legge 17 settembre 1931, n. 1189, e 13 novembre 1931, n. 1414, riguardanti la esecuzione di opere pubbliche straordinarie.

(317)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I PORTAFOGLIO

N. 19.

Media dei cambi e delle rendite

del 26 gennaio 1932 - Anno X

Francia	78.51	Oro	379.86
Svizzera	388.75	Belgrado	—
Londra	68.767	Budapest (Pengo)	—
Olanda	8.12	Albania (Franco oro)	—
Spagna	166 —	Norvegia	3.80
Belgio	2.78	Russia (Cervonetz)	
Berlino (Marco oro)	4.755	Svezia	3.85
Vienna (Schillinge)	—	Polonia (Sloty)	222 —
Praga	59 —	Danimarca	3.80
Romania	11.70	Rendita 3,50 %	73.725
Peso Argentino Oro	—	Rendita 3,50 % (1902)	69 —
Peso Argentino Carta		Rendita 3 % lordo	45 —
New York	19.687	Consolidato 5 %	81.40
Dollaro Canadese	17.22	Obblig. Venezie 3,50 %	82.55

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Diffida per tramutamento di titoli del consolidato 5 per cento.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 105.

È stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore dei certificati del consolidato 5 % n. 213988 di L. 5 e n. 255597 di L. 70 intestati a Marotta Socialino fu Raffaele minore sotto la tutela dell'ava paterna Burro Paola fu Pietro, domiciliata a Roccagloriosa (Salerno).

Essendo detti certificati mancanti del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina dei certificati stessi) si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 16 gennaio 1932 - Anno X.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(302)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Scioglimento d'ufficio di cooperative.

Si avverte che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, la Società anonima cooperativa edile di Osio Sotto, con sede in Osio Sotto, non avendo per due anni consecutivi depositato al Ministero delle corporazioni il bilancio annuale e non avendo in detto periodo compiuto atti di amministrazione o di gestione, sarà dichiarata sciolta ad ogni effetto di legge con decreto del Ministro per le corporazioni, da emanarsi trascorso un mese dalla presente inserzione.

Chiunque vi abbia interesse può fare opposizioni o comunicazioni al Ministero delle corporazioni entro il termine citato.

(295)

Si avverte che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, le Società cooperative sottoindicate non avendo per due anni consecutivi depositato al Ministero delle corporazioni i bilanci annuali e non avendo in detto periodo compiuto atti di amministrazione o di gestione, saranno dichiarate sciolte ad ogni effetto di legge con decreto del Ministro per le corporazioni, da emanarsi trascorso un mese dalla presente inserzione:

1. Società anonima cooperativa di lavoro fra gli operai braccianti di Medesano.
2. Società anonima cooperativa di lavoro fra muratori, manovali e garzoni di Fornovo Taro.
3. Società anonima cooperativa di lavoro Val Dordone di Felegara Taro.
4. Società anonima cooperativa di lavoro fra muratori di Noceto.

Chiunque vi abbia interesse può fare opposizioni o comunicazioni al Ministero delle corporazioni entro il termine sopra citato.

(296)

CONCORSI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Risultato del concorso per esami a dieci posti di volontario nella carriera diplomatico-consolare bandito con decreto Ministeriale 23 giugno 1931-IX.

La Commissione giudicatrice del concorso per esami a dieci posti di volontario nella carriera diplomatico-consolare bandito con decreto 23 giugno 1931-IX, ha stabilito la seguente graduatoria dei candidati idonei:

1°	Grenet Filippo	punti 82,60
2°	Lanza Blasco	» 78,60
3°	Cavalletti Francesco	» 78,40
4°	De Ferrariis Salzano Carlo	» 77,40
5°	Cittadini Cesi Gian Gaspare	» 77,20
6°	Tassoni Estense Alessandro	» 76 —
7°	Mazio Aldo Maria	» 75 —
8°	De Bosdari Girolamo	» 74 —
9°	Montanari Franco	» 73,20
10°	Majoli Mario	» 72,60
11°	De Franchis Carlo	» 72,60
12°	Gigli Americo	» 67 —
13°	Guastone Belcredi Enrico	» 66 —
14°	Ruffo Di Calabria Francesco	» 65 —

Roma, addì 15 gennaio 1932 - Anno X.

(318)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.